



Member of CISQ Federation



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 59 del 26-11-2024

OGGETTO: PROLIFERAZIONE DI IMPIANTI DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) INDUSTRIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **Novembre** a partire dalle ore **16:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	8	LONGARINI AIRA	Presente
2	FABI ANNAMARIA	Presente	9	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
3	CORNIGLIA FRANCESCO	Presente	10	BRIZI ANGELO	Presente
4	FEDELE MARCO	Presente	11	PUDDU ELISABETTA	Presente
5	ATTI SIMONA	Presente	12	BENNI LUCA	Presente
6	MIRALLI EMANUELE	Presente	13	DI GIORGIO ANGELO	Presente
7	ROSI DECIMO	Presente			

PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Assume la presidenza il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli interventi, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nella Toscana, così come in aree territoriali limitrofe anche appartenenti a Regioni diverse, si sta assistendo alla realizzazione e alla progettazione di numerosi impianti di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) industriali;

Ritenuto che il proliferare di detti impianti e la loro concentrazione in una porzione di territorio limitata possa determinare un impatto negativo sotto molteplici profili (visivo, ambientale, paesaggistico, naturalistico, turistico, storico, archeologico, urbanistico, geologico, idraulico, idrogeologico, agricolo, forestale, ecc...);

Constatato che spesso il dislocamento degli impianti FER industriali nelle aree di confine con le Regioni limitrofe (Toscana e Umbria) può dare adito a manovre per aggirare i limiti previsti dalle singole normative regionali;

Ritenuto che sia necessario, onde contemperare la libertà di iniziativa economica privata ed il ricorso a fonti di energia “pulite” con l’altrettanto fondamentale esigenza di tutelare i territori sotto i profili sopra esposti, stabilire dei limiti precisi ed equi per quanto concerne la progettazione e realizzazione degli impianti in parola;

Considerato che:

- l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*) prevede che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8 dello stesso art. 20;

- il successivo comma 4 del citato D.Lgs. prevede che le Regioni provvedano con propria alla individuazione delle aree idonee entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei Decreti di cui sopra e che, in difetto, trovi applicazione l’art. 41 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede l’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 21 giugno 2024 ha introdotto la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

- il D.M. 21.06.2024 ha tra le sue finalità (art. 1, comma 1) quella di stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione, da parte delle Regioni, in linea con il principio della neutralità tecnologica, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;

- il medesimo D.M. 21.06.2024, all'art. 1, comma 2, prescrive che le Regioni, “*garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali*”, provvedano ad individuare sul rispettivo territorio:

a) superfici e aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;

d) aree in cui e' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;

- lo stesso D.M. 21.06.2024, all'art. 7, commi 2 e 3, precisa che “**2.** *Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto: a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e*

dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto”;

Visto inoltre l'Allegato 3, paragrafo 14, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, laddove si prevede che:

“L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia' a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del

sito;

b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;

- zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;
- zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 171 del 12/05/2023, ad oggetto “*Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 744 del 03/09/2024, ad oggetto “*Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e successive modifiche - Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782 e nuova composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI), per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER.*”;

Vista la Legge regionale Lazio 16 Dicembre 2011, n. 16, recante “*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*”;

Visto, inoltre, il Piano Energetico Regionale e, in particolare, la parte 3 sotto la rubrica “*Individuazione delle aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*”, laddove è previsto che la Regione è chiamata a recepire “*la ricognizione delle determinazioni degli Enti comunali circa l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell’articolo 3.1 comma 3 della legge regionale n. 16 del 2011 e s.m.i.*”;

Lette le Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), adottate con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 390 del 7 giugno 2022, ove si rileva che:

- i criteri di individuazione delle aree NON idonee sono volti alla tutela: dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico; del paesaggio rurale, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali; di territori in condizioni di particolari fragilità; dell’uso dei suoli analizzando in particolare quelli agricoli;
- può procedersi ad individuare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, come ad esempio i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.lgs.; le zone all’interno di coni visuali la cui immagine è

storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; – le aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali), i Monumenti Naturali, le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; le aree incluse nella Rete Natura 2000; le Important Bird Areas (I.B.A.); le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ad esempio: le aree contigue alle aree naturali protette, istituite o approvate contestualmente al Piano del Parco o della Riserva Naturale; le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle 13 Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale; le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.; le zone individuate ai sensi dell'art. 1424 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano compatibili con la realizzazione degli impianti;

Visto altresì il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, ove, in relazione alle varie tipologie di paesaggio (paesaggio naturale, paesaggio naturale agrario, paesaggio naturale di continuità, paesaggio di valore, paesaggio agrario di valore, paesaggio agrario di continuità, paesaggio urbanizzato, paesaggio insediamenti in evoluzione, paesaggio dei centri e nuclei storici, parchi, ville e giardini storici, paesaggio dell'insediamento diffuso, reti infrastrutture e servizi) gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono classificati generalmente come “non consentiti” o “consentiti con limitazioni”;

Preso atto, inoltre, che, come rimarcato dallo stesso Ente regionale nella D.G.R. n. 171 del 12/05/2023, *“gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”*;

Ritenuto, quindi, di adottare un opportuno atto di indirizzo, di concerto con gli altri enti territoriali dell'area;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 TUEL;

Con votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di compulsare la Regione Lazio affinché:

- provveda, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ed in coerenza con il D.M. 21.06.2024, alla individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ed escluda da subito il territorio del Comune di Montalto di Castro tra le aree idonee, in osservanza di quanto riportato nel documento denominato "Relazione aree idonee" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- nel provvedere a quanto sopra, tenga conto, relativamente alla Provincia di Viterbo, della acclarata "sproporzione" (*Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0*) nella distribuzione degli impianti tra le varie Province del Lazio, come rilevato anche nella D.G.R. n. 171 del 12/05/2023, della già elevata concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'area di che trattasi e dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili del PNIEC per il 2030;
- si impegni a stipulare accordi con le Regioni confinanti per addivenire ad una più equa distribuzione degli impianti FER, evitando quindi che le "zone di confine" costituiscano un escamotage per eludere i limiti previsti dalle singole normative regionali;
- coinvolga, nelle forme ritenute più opportune (conferenze di servizi, tavoli di lavoro ecc...), gli

Enti locali interessati, come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 21.06.2024, nelle decisioni di cui sopra;

- si impegni ad interrompere i processi autorizzatori di ulteriori impianti Fer di grandi dimensioni, con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici ed eolici riguardanti il territorio del Comune di Montalto di Castro, determinando una moratoria riguardo all'approvazione di tali impianti nei termini di cui al documento denominato "richiesta moratoria" allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione in forma palese per alzata di mano da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal:

|X| poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. STEFANO PUCCI
